



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, composta dai signori magistrati:

dott. Maria Mitola	Presidente
dott. Alessandra Piliogo	Consigliere rel.
dott. Maria Grazia Caserta	Consigliere

ha pronunciato, nella causa iscritta nel registro generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2022 col numero d'ordine 962 la seguente

SENTENZA

sul ricorso in appello ex art. 19 L. n. 56/1989 avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 12 / 2022 del 24 maggio 2022 (R.G. n. 705 / 2021 V.G.), recante l'annullamento degli atti relativi all'elezione dei componenti del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia per il quadriennio 2019 – 2023.

proposto da:

Vincenzo Gesualdo, Giuseppe Latilla, Geremia Capriuoli , Marisa Yildirim Anna Palumbo, Giovanna Teresa Pontiggia, Massimo Frateschi, Anna Gasparre (Prof.avv.to Aldo Lojodice e avv.ti Pasquale Procacci, Antonio Benegiamo)

appellanti principali

Contro

Giuseppe Vinci, Francesca Bisceglie, Anna Cannito, Maria Colucci, Anna Maria Loiacono, Donata Loiacono, Jolanda Losole, Carlo Romano, Sabrina Signorile, Giovanni Spizzico, Victor Laforgia, Maria Grazia Porcelli e Christian Francesco Signorile (avv.to Luigi Paccione)

appellati

Nonché contro

Ordine degli Psicologi della Regione Puglia (avv.ti Giuseppe Trisorio Liuzzi e Francesco Biga)

appellato- appellante incidentale

Ministero della Giustizia, Ministero della Salute (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari)



appellato

De Muro Ferdinando Ignazio Antonio

Corvaglia Laura

Gelo Omar

De Caro Maria Fara

Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi

appellati contumaci

Pubblico Ministero in sede

intervenuto

All'udienza del 18.10.2022 la causa è stata riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza appellata, il Tribunale di Bari - adito in sede di riassunzione a seguito della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1449 /2021 del 22 giugno 2021, che ha dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Bari n. 14/2020 del 3 dicembre 2020 e rimesso gli atti al primo giudice sensi dell'art. 354, co. 1, c.p.c.- accoglieva i ricorsi elettorali riuniti proposti dai dott. Francesca Bisceglie, Anna Cannito, Maria Colucci, Anna Loiacono, Donata Loiacono, Jolanda Losole, Carlo Romano, Sabrina Signorile e Giovanni Spizzico; dai dott. Victor Laforgia, Maria Grazia Porcelli e Christian Francesco Signorile nonché dal dott. Giuseppe Vinci e per l'effetto annullava gli atti e la procedura elettorale relativi al rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, per il quadriennio 2019-2023, a seguito delle votazioni tenutesi in data 23, 24 e 25 novembre 2019.

Condannava l'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, in solido con i dott. Massimo Frateschi, Laura Corvaglia, Anna Palumbo, Giovanna Teresa Pontiggia, Giuseppe Latilla, Anna Gasparre, Geremia Caprioli e Marisa Yildirim, alla rifusione delle spese processuali che compensava, invece, nei rapporti con Maria Fara De Caro, Omar Gelo, nonché del Ministero della Salute e del Ministero della Giustizia.

Argomentava che le operazioni dei componenti del seggio elettorale erano state poste in essere in violazione dell'art. 2, comma 6 della legge n. 56/'89 in relazione al Vademecum approvato dal C.N.O.P. in data 19.07.2019.

Valorizzava, in particolare, il verbale delle attività del seggio elettorale del 27.11.2019, due giorni dopo la chiusura delle votazioni fissate in prima convocazione, che riportava la seguente annotazione del Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Scrutatori: "Si fa presente che purtroppo per mera distrazione erano rimasti presso la Segreteria parecchi plichi di voto per delega, tutti protocollati dall'Ufficio di Segreteria, che in mattinata i Componenti la Segreteria, accertisi di quanto accaduto,



hanno immediatamente rimesso nelle mani dei Componenti il Seggio Elettorale” sebbene la disposizione normativa sopra richiamata statuisse che il plico contenente la scheda votata “a distanza” debba essere necessariamente consegnato nelle mani del Presidente del seggio, il quale è tenuto a conservarlo nello stesso luogo in cui si svolgono le operazioni elettorali sotto la propria responsabilità. Aggiungeva che il Presidente del C.N.O.P., in relazione ai predetti plichi rimasti in Segreteria per “mera distrazione”, aveva invitato il Presidente uscente dell’Ordine Pugliese e la Presidente di seggio a chiarire l’entità numerica dei plichi rinvenuti, la data di arrivo, la corrispondenza con le richieste inoltrate alla Segreteria dagli aventi diritto al voto, la distinzione fra plichi giunti per via postale e quelli con consegna a mano, il loro avvenuto inserimento o meno nell’urna elettorale, senza ricevere risposta attese, altresì, le dimissioni rassegnate dalla Presidente in data 28.11.2019, dal segretario e da quattro scrutatori del seggio.

Concludeva che la suindicata violazione aveva compromesso la generale trasparenza delle operazioni di voto e la regolarità dei risultati elettorali.

Avverso la predetta pronuncia hanno proposto appello Vincenzo Gesualdo, Giuseppe Latilla, Geremia Caprioli, Marisa Yildirim, Anna Palumbo, Giovanna T. Pontiggia, Massimo Frateschi e Anna Gasparre, deducendo:

- 1) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio in relazione alla mancata conoscenza delle conclusioni del Pubblico Ministero,
- 2) violazione dell’art. 17 della L. 18 febbraio 1989, n. 56, in quanto nessuno dei ricorrenti era munito di un personale interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 cpc.
- 3) mancanza della prova dei vizi dedotti dagli originari ricorrenti, non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria neanche sulle richieste dagli stessi formulate (cfr. pagg. 13 / 14 del ricorso in appello);
- 4) l’irregolare prospettazione d’ufficio della questione relativa alla preventiva indicazione delle modalità di esercizio del voto per corrispondenza, neppure sottoposta preventivamente al contraddittorio tra le parti, e comunque la sostanziale sua irrilevanza ai fini della decisione, sia perché tali modalità risultavano indicate nell’art. 2, co. 6, del D.P.R. 25 ottobre 2005, n. 221, nonché dagli artt. 8 e 9 del vademecum elettorale approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi in data 19 luglio 2019, sia perché era pacifico che tutti i plichi contenenti i voti espressi per corrispondenza, pervenuti a mezzo del servizio postale ed a mezzo delegati, erano stati protocollati separatamente, con l’indicazione delle generalità del delegato che ne aveva curato la consegna (cfr. pagg. 14 / 16 del ricorso in appello);



- 5) radicale inesistenza della prova della circostanza che i plichi contenenti i voti espressi per corrispondenza e pervenuti a mezzo dei delegati non fossero stati consegnati al Presidente del seggio, prima di essere protocollati (cfr. pagg. 16 / 22 del ricorso in appello);
- 6) irrilevanza della mancata ammissione alle urne delle 202 schede di voto contenute nei plichi non regolarmente pervenuti a mezzo delegati, rispetto all'esito finale delle elezioni (cfr. pagg. 22 / 27 del ricorso in appello);
- 7) ingiustizia della loro condanna alla rifusione delle spese processuali, dedotta anche autonomamente ed a prescindere dai motivi posti a base del gravame, il cui accoglimento avrebbe determinato di per sé il capovolgimento della predetta statuizione sulle spese (cfr. pagg. 27 / 28 del ricorso in appello).

Si costituiva l'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia aderendo ai motivi articolati con l'atto di gravame dagli appellanti principali e chiedendo in via incidentale ed ai sensi dell'art. 19, co. 2, della L. 18 febbraio 1959, n. 58, l'accoglimento integrale dell'appello principale con ogni conseguenza anche in punto di spese.

Si costituivano, altresì, Giuseppe Vinci, Francesca Bisceglie, Anna Cannito, Maria Colucci, Anna Maria Loiacono, Donata Loiacono, Jolanda Losole, Carlo Romano, Sabrina Signorile, Giovanni Spizzico, Victor Laforgia, Maria Grazia Porcelli e Christian Francesco Signorile contestando l'avverso gravame e chiedendone il rigetto.

Si costituivano il Ministero della Salute e il Ministero della Giustizia eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva non avendo alcuna competenza in ordine alle regolarità delle procedure elettorali per le elezioni di consigli territoriali bensì ha competenza esclusivamente in ordine al funzionamento degli Enti.

Instavano per l'estromissione dal giudizio.

De Muro Ferdinando Ignazio Antonio, Corvaglia Laura, Gelo Omar, De Caro Maria Fara e Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi anche se regolarmente citati non si sono costituiti e devono essere dichiarati contumaci.

Gli appelli non possono essere accolti.

Infondato è il primo motivo atteso che il PM, dopo aver ricevuto la notifica del ricorso in riassunzione, ha ritualmente rassegnato le proprie conclusioni con nota telematica in calce al verbale di udienza in ossequio al disposto di cui all'art. 17 L. 56/89, 738 e 70 cpc

Il parere, quindi, è stato reso dal PM prima dello svolgimento della Camera di Consiglio né gli appellanti hanno dimostrato un concreto pregiudizio arrecato ai loro diritti di difesa.

Parimenti v'è agli atti del presente giudizio la nota del 30.08.2022 con cui il PG ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello ad eccezione del capo della sentenza relativo alle spese.



Anche la seconda censura non è condivisibile e può essere esaminata unitamente a quella sub 6. L'art. 17 della L. 18 febbraio 1989, n. 56, attribuisce la legittimazione ad impugnare i risultati elettorali agli "interessati" (oltre che al Pubblico Ministero).

Secondo parte appellante nessuno degli originari ricorrenti aveva un concreto interesse rispetto ad una pronuncia di annullamento dell'intera tornata elettorale non avendo prospettato alcuna lesione della propria sfera personale di interesse.

Parimenti sarebbe inconferente il richiamo, contenuto a pag. 4 della sentenza impugnata, alla sentenza n. 14385/2007 della Corte di Cassazione a SSUU, recante la menzione "ogni iscritto all'albo", in quanto relativa alle procedure elettorali delle professioni sanitarie.

E' stato, altresì, prospettato il conflitto di interessi dei ricorrenti- odierni appellati Vinci, Laforgia e Porcelli che sono risultati effettivamente eletti.

Le censure non sono fondate.

Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che allorchè si sostenga la nullità generale delle operazioni di voto relative alla elezione di un Consiglio di un ordine professionale, sussiste l'interesse di ogni iscritto all'albo professionale ad impugnare le operazioni elettorali (Cass. SSUU n. 14385/2007).

Trattasi di un principio generale e non già relativo al singolo ordine professionale che è stato ripreso dalla più recente *Sez. 1 - , Sentenza n. 21233 del 09/08/2019* secondo cui qualora l'impugnazione dei risultati delle elezioni per la nomina di un organo rappresentativo di un ordine professionale (nella specie, il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti) non riguardi gli aspetti generali delle operazioni elettorali, l'interesse ad agire deve essere valutato alla luce della c.d. "prova di resistenza", secondo cui non si può pronunciare l'annullamento di voti in contestazione ove l'eventuale illegittimità degli stessi non sia suscettibile di influire sui risultati finali della consultazione.

Si legge in motivazione "Nel giudizio d'impugnazione delle operazioni elettorali, ivi comprese quelle relative alla nomina degli organi rappresentativi degli ordini professionali, vige la regola della cd. "prova di resistenza" - secondo cui non si può pronunciare l'annullamento di voti se la loro eventuale illegittimità non influisca in concreto sul risultato acquisito, perché tale loro eliminazione non determinerebbe alcuna modifica, in termini di posizione di graduatoria -, in applicazione del noto principio processuale per cui, a sostegno della domanda d'annullamento dell'atto impugnato, si deve dedurre un vizio di legittimità tale da rendere l'atto stesso lesivo di un interesse del ricorrente, fermo, però, restando che tale regola non è utilizzabile quando le contestazioni riguardino gli aspetti generali delle operazioni elettorali (per esempio, l'omessa sottoscrizione dei verbali di sezione, l'arbitraria chiusura della sezione elettorale, l'irregolarità



della scheda, ecc.)Cass. SU n. 14385 del 2007; in generale, Cons. di Stato, sezV, 16 marzo 2016, n. 1059; sez. V 5 maggio 2008, n. 1977; sez. V, 8 agosto 2004)” (vd. Sez. 1 - , *Sentenza n. 21233 del 09/08/2019* pagg. 4 e 5 della motivazione).

Orbene, nel caso di specie, la domanda proposta in primo grado involge profili generali delle operazioni elettorali non avendo ad oggetto singole posizioni ma mirando all’annullamento dell’intera consultazione elettorale in ciò ravvisandosi l’interesse dei ricorrenti.

Non è, altresì, condivisibile l’argomento fondato sull’interpretazione strettamente letterale dell’art. 17 L. n. 56/1989.

Ed infatti, il riferimento agli “interessati” per indicare i soggetti legittimati ad impugnare i risultati elettorali deve intendersi in senso necessariamente ampio dovendosi adattare al tipo di vizio e/o violazione che inficia in concreto le singole operazioni di voto.

Tale conclusione, del resto, trova documentale riscontro alla luce dell’art. 2 D.P.R. 25 ottobre 2005, n. 221 (contenente disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonché dei relativi organi disciplinari, dell’ordine degli psicologi) il cui comma 3 dispone: “ I consiglieri regionali e provinciali rappresentano tutti i professionisti appartenenti all’albo e sono eletti dagli iscritti secondo le modalità di cui al comma 4”

E’ evidente, quindi, che gli elettori che esercitano il diritto di voto e che, pertanto, sono legittimati a far valere i vizi delle relative operazioni coincidono con gli iscritti all’albo.

Parte appellante ha poi riduttivamente ricondotto le irregolarità riscontrate all’esito di sole n. 202 schede di voto pervenute per delega ed alla non decisività delle stesse ai fini del risultato finale.

Anche questa censura non è fondata in quanto, come detto, involgendo l’impugnazione gli aspetti generali delle operazioni elettorali, non trova applicazione il principio della prova di resistenza come, del resto, affermato dalla sopra riportata sentenza del Supremo Collegio Sez. 1 - , *Sentenza n. 21233 del 09/08/2019*.

Non colgono nel segno i motivi dal 3 al 5 e possono essere tratti unitariamente.

Parte appellante ha contestato il ragionamento del Tribunale per aver fondato la decisione:

- sulla omessa preventiva emanazione di documentazione integrativa di dettaglio;
- sul riconoscimento al Vademecum di una valenza normativa idonea a comportare, in caso di violazione, l’annullamento dell’intera procedura;
- nell’aver fondato la violazione dell’art. 2 co. 6 DPR n. 221/2005 esclusivamente sul verbale del 27.11.2019.



In realtà, i passaggi sulla mancata predisposizione di una documentazione integrativa, disciplinante la richiesta di cd. voto per corrispondenza e le istruzioni operative, non integrano una parte essenziale della motivazione della sentenza appellata.

Si tratta, nella struttura della decisione, di un'argomentazione secondaria sviluppata dal Tribunale ad ulteriore riscontro dei vizi procedurali rilevati che trovano la loro fonte primaria nella violazione dell'art. 2 comma 6 Dpr 25.10.2005 n. 221 in relazione al Vademecum elettorale approvato dal CNOP il 19.07.2019 su cui si regge la pronuncia di annullamento delle operazioni elettorali.

Ed infatti, l'art. 2 comma 4 DPR n. 221/2005 prevede che gli elettori esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal presidente del consiglio dell'ordine con il provvedimento di indizione delle elezioni.

Il successivo comma 6 disciplina, invece, la votazione a distanza e dispone che è ammessa la votazione mediante lettera raccomandata. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, chiusa in una busta sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, al presidente del seggio presso la sede del seggio medesimo. Il presidente del seggio conserva la scheda nella sede del seggio sotto la propria responsabilità. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum previsto per la prima votazione, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda votazione.

Trattasi di una norma posta a presidio dell'integrità della scheda, della genuinità del voto espresso nonché della regolarità e trasparenza delle operazioni elettorali che viene richiamata dal "Vademecum elettorale per il rinnovo dei Consigli territoriali dell'Ordine degli Psicologi", approvato dal CNOP il 19.7.2019 che, ai punti 8 e 9, così dispone: "8. *E' ammessa la votazione per corrispondenza ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.P.R. 221/2005. L'elettore, non appena costituito il seggio elettorale, può richiedere, a mezzo fax o posta certificata, alla segreteria dell'Ordine, il plico contenente la scheda elettorale debitamente timbrata, senza la firma dello scrutatore, da utilizzare per la prima convocazione e per la eventuale seconda convocazione.* 9. *Entro e non oltre la chiusura della votazione in prima convocazione, l'elettore fa pervenire la scheda elettorale votata, chiusa in una busta inserita in un plico sul quale è apposta la firma del votante autenticata ai sensi dell'art. 14 L. 53/90, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, esclusivamente al Presidente del seggio*".



Orbene, nel caso di specie, le procedure di voto non si sono svolte nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2 DPR n. 221/2005 e dai punti 8 e 9 del Vademecum atteso che il verbale relativo alle attività del seggio elettorale del 27.11.2019, quando le votazioni fissate in prima convocazione si erano già concluse da più di un giorno, contiene la seguente segnalazione annotata dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori: *“Si fa presente che purtroppo per mera distrazione erano rimasti presso la Segreteria parecchi plichi di voto per delega, tutti protocollati dall'Ufficio di Segreteria, che in mattinata i Componenti la Segreteria, accortisi di quanto accaduto, hanno immediatamente rimesso nelle mani dei Componenti il Seggio Elettorale”*.

Dalla lettura del suddetto verbale emergono due profili di criticità:

- 1) l'omessa consegna dei plichi contenenti i voti a distanza direttamente ed esclusivamente al Presidente del seggio;
- 2) la consegna di detti plichi al Presidente, da parte della Segreteria, ad operazioni di voto già chiuse.

La suindicate irregolarità sono espressione di una cattiva gestione del voto esercitato per corrispondenza idonea ad inficiare l'intera procedura elettorale atteso che, come emerge dal disposto di cui al comma 6 dell'art. 2 DPR cit., per questa modalità di esercizio di voto, la Segreteria deve limitarsi a consegnare, all'elettore che ne fa richiesta, la “scheda debitamente timbrata” che il predetto elettore, “prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, chiusa in una busta sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, al presidente del seggio presso la sede del seggio medesimo”.

E' evidente, quindi, che la violazione posta a fondamento della pronuncia di annullamento delle operazioni non riguarda il Vademecum isolatamente considerato, bensì il disposto di cui all'art. 2 DPR n. 221/2005 co. 6 richiamato dai punti 8 e 9 del predetto Vademecum

Peraltro, una piana lettura del disposto di cui all'art. 2 co. 6 DPR n. 221/2005 consente fondatamente di apprezzare la ratio allo stesso sottesa rappresentata dalla necessità che la votazione a distanza si svolga con le medesime garanzie dell'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori “presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal presidente del consiglio dell'ordine con il provvedimento di indizione delle elezioni”.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di voto per corrispondenza, come emerge chiaramente dal co.6 dell'art. 2 DPR cit, la Segreteria si limita alla consegna della scheda debitamente timbrata all'elettore che ne fa richiesta e non già alla successiva ricezione di quella stessa scheda compilata dall'elettore e contenente l'espressione del diritto di voto.



Tutto ciò al fine evidente di evitare che l'espressione del voto a distanza possa subire manomissioni, da parte di terzi, idonee a comprometterne la genuinità.

Nel caso in esame, la procedura seguita in ordine alla votazione a distanza non si è svolta nel senso sopra indicato.

Non è condivisibile, pertanto, la lettura alternativa suggerita dalle parti appellanti secondo cui il Presidente del seggio sarebbe destinatario esclusivo ma non unico consegnatario dei plichi poiché in contrasto con la chiara, univoca e lineare interpretazione delle sopra indicate disposizioni e con la ratio alle stesse sottesa.

Così ricostruito il contesto di riferimento,, normativo e fattuale rilevato dal primo giudice, si apprezza il passaggio della motivazione in ordine alla omessa predisposizione di un modello di richiesta di voto per corrispondenza che, invece, se fosse stato adottato, avrebbe potuto rappresentare un valido riferimento a presidio dello svolgimento regolare e trasparente delle operazioni elettorali.

Irrilevante si profila, pertanto, l'approfondimento istruttorio sollecitato.

Ed invero, il rifiuto, della Presidente del seggio, dott.ssa Carone, di accettare e trattenere i plichi del voto per corrispondenza (disponendone la trasmissione presso la Segreteria che, peraltro, risultava chiusa al pubblico) attiene ad un profilo soggettivo ma non fa venir meno il dato oggettivo, attestato nel verbale del 27.11.2019, che, ad operazioni di voto concluse, era emerso che plichi contenenti l'espressione di voto a distanza erano stati dimenticati in Segreteria.

Inconferenti, pertanto si appalesano i mezzi istruttori articolati in primo grado e richiamati nell'atto di appello.

Né alcuna confusione si ravvisa, nella motivazione della sentenza di primo grado, tra voto per raccomandata e voto per delega.

Ed infatti, una lettura doverosamente unitaria della menzionata annotazione contenuta nel verbale del 27.11.2019 e della successiva nota del 28.11.2019 con cui il Presidente del CNOP chiedeva chiarimenti (in ordine al numero esatto dei plichi rinvenuti, alla corrispondenza di essi ad altrettante richieste di spedizione rivolte alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine, alla data di consegna alla stessa Segreteria, al numero dei plichi consegnati a mano e di quelli pervenuti via posta o attraverso spedizionario privato ed, infine, a riferire se le schede contenute in detti plichi fossero state o meno inserite nell'urna elettorale) si evince inequivocabilmente che i plichi rimasti per distrazione in segreteria riguardavano le schede votate a distanza.

Peraltro, proprio le reiterate richieste di chiarimenti, rivolte dal Presidente del CNOP ai destinatari dell'annotazione contenuta nel verbale del 27.11.2019, sono rimaste senza esito stante, altresì, le dimissioni rassegnate dal Presidente del seggio il 28.11.2019, dal segretario e da quattro scrutatori..



Le criticità cristallizzate nel predetto verbale non possono ritenersi superate dal successivo verbale del 8-9.12.2019 con cui il seggio, in nuova composizione, ha riesaminato la documentazione, ripetuto il conteggio dei voti e disposto lo spoglio.

Ed infatti, come argomentato dal Tribunale, i dati riportati nel verbale delle operazioni elettorali del 27 novembre e quelli indicati nel verbale successivo non collimano con conseguente difficoltà di stabilire la corrispondenza fra il numero delle richieste di voto “a distanza” inviate agli aventi diritto dalla Segreteria ed il numero dei plichi restituiti con l’espressione del voto (nel verbale di riunione del Seggio dell’8.12.2019, prodromico al verbale del 9-10.12.2019 di proclamazione degli eletti, è annotata la presenza di “202 richieste di ritiro su delega in vase e/o da appaiare”, di non ben definita oggettiva riconducibilità, in rapporto ad un totale di 1395 schede che sarebbero state inviate agli elettori).

Il valore probatorio della menzionata annotazione contenuta nel verbale del 27.11.2019 trova ulteriori spunti di integrazione e riscontro:

- nelle discrasie rilevate dal seggio di nuova composizione;
- nella relazione del 28.11.2019 del Presidente del CNOP dott. Fulvio Giardina che ricostruisce l’andamento anomalo delle suddette operazioni elettorali e sollecita chiarimenti in ordine al numero complessivo dei votanti, di persona e a distanza, ed al numero ed alle modalità di voto in concreto esercitate con riferimento ai plichi rimasti in segreteria auspicando, nelle more delle suindicate verifiche, la sospensione delle operazioni di scrutinio;
- nella ulteriore nota del 2.12.2019 con cui sempre il dott. Giardina, a fronte dell’intervenuta nomina dei componenti del nuovo seggio elettorale, così si esprime: “...in particolare si ritiene di fondamentale importanza al fine di salvaguardare la genuinità dell’espressione del voto, evitare la confusione delle schede votate per posta e rinvenute successivamente al termine ultimo di consegna al seggio, di cui al verbale del seggio medesimo del 28.11.2019, con le altre schede pervenute per posta ovvero con le schede votate ed inserite nell’urna. Nel caso in cui le schede siano state già confuse, si prega di voler dare il massimo rilievo alle date in cui detti plichi sono pervenuti” (vd. note contenute nel fascicolo di primo grado).

Si delineano, quindi, degli univoci profili di criticità, in violazione del disposto di cui all’art. 2 DPR n. 221/2005 co. 6 richiamato dai punti 8 e 9 del predetto Vademecum approvato dal CNOP che viziano le operazioni elettorali nella loro interezza come ritenuto dal Tribunale nella gravata sentenza che va, pertanto, confermata anche in ordine alla statuizione sulle spese regolate secondo il principio della soccombenza.

Ne consegue il rigetto degli appelli principale ed incidentale.



Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al DM n. 55/2014 e succ. mod. (valore indeterminabile complessità media, parametri medi alla luce del tenore delle questioni affrontate, assenza di istruttoria); spese compensate nei confronti del Ministero della Salute e Ministero della Giustizia non potendosi ritenere soccombenti e degli appellati rimasti contumaci.

Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato a carico delle parti soccombenti.

PQM

La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Vincenzo Gesualdo, Giuseppe Latilla, Geremia Capriuoli, Marisa Yildirim Anna Palumbo, Giovanna Teresa Pontiggia, Massimo Frateschi, Anna Gasparre avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 12 / 2022 del 24 maggio 2022 nonché sull'appello incidentale proposto, avverso la medesima pronuncia, dall'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, così provvede:

- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna l'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia nonché Vincenzo Gesualdo, Giuseppe Latilla, Geremia Capriuoli, Marisa Yildirim Anna Palumbo, Giovanna Teresa Pontiggia, Massimo Frateschi, Anna Gasparre, in solido fra loro, al pagamento, in favore di Giuseppe Vinci, Francesca Bisceglie, Anna Cannito, Maria Colucci, Anna Maria Loiacono, Donata Loiacono, Jolanda Losole, Carlo Romano, Sabrina Signorile, Giovanni Spizzico, Victor Laforgia, Maria Grazia Porcelli e Christian Francesco Signorile delle spese del grado che liquida in € 8.066,00 per compensi oltre IVA e CAP come per legge e rsf 15%.
- spese compensate nei confronti del Ministero della salute e del Ministero della Giustizia.
- Nulla per le spese degli appellati contumaci.

Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo a carico dell'appellante principale ed incidentale.

Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari dell'8.11.2022

Il Presidente

Dott. Maria Mitola

Il consigliere est.

Dott. Alessandra Piliego

